

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

ERRATA CORRIGE.

Legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6 «Modificazioni alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale), già modificata dalla legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5».
(Pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 7 marzo 2000, n. 11).

Per errore materiale tipografico è necessario apportare le seguenti correzioni:

- All'articolo 1, primo comma, parte francese:

anziché :

«... en cas de troisième scrutin»

leggere :

«... en cas de deuxième scrutin»

- All'articolo 1, secondo comma, parte francese:

anziché :

«... en cas de troisième scrutin»

leggere :

«... en cas de deuxième scrutin»

Legge regionale 8 marzo 2000, n. 7.

Ulteriore modifica della legge regionale 7 maggio 1975, n. 16 (Norme sui referendum previsti dallo statuto speciale per la Valle d'Aosta e sull'iniziativa legislativa del popolo valdostano).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

ERRATA.

Loi régional n° 6 du 29 février 2000, modifiant la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 portant dispositions en matière d'élection directe du syndic, du vice-syndic et du conseil communal, modifiée par la loi régionale n° 5 du 7 février 1997.
(Publiée au B.O. n° 11 du 7 mars 2000).

Suite à une erreur d'imprimerie il est nécessaire d'apporter les corrections suivantes :

- À l'article 1, premier alinéa, partie française :

au lieu de :

«... en cas de troisième scrutin»

lire :

«... en cas de deuxième scrutin»

- À l'article 1, deuxième alinéa, partie française :

au lieu de :

«... en cas de troisième scrutin»

lire :

«... en cas de deuxième scrutin»

Loi régionale n° 7 du 8 mars 2000,

modifiant la loi régionale n° 16 du 7 mai 1975 portant dispositions sur les référendums prévus par le Statut spécial de la Vallée d'Aoste et sur l'initiative législative du peuple valdôtain.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1
(Modifica dell'articolo 15)

1. Il secondo comma dell'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 16 (Norme sui referendum previsti dallo statuto speciale per la Valle d'Aosta e sull'iniziativa legislativa del popolo valdostano) è sostituito dal seguente:

«Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della regione, compilate secondo le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, che hanno compiuto o che compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione.».

Art. 2
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 8 marzo 2000.

Il Presidente
VIÉRIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 70

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 411 del 21.02.2000);
- presentato al Consiglio regionale in data 21.02.2000;
- assegnato alla 1^a Commissione consiliare permanente in data 21.02.2000;
- esaminato dalla 1^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 22.02.2000;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23.02.2000, con deliberazione n. 1167/XI;
- trasmesso al Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 23.02.2000;
- vistato dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 06.03.2000.

Art. 1^{er}
(Modification de l'article 15)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 16 du 7 mai 1975 (Dispositions sur les référendums prévus par le Statut spécial de la Vallée d'Aoste et sur l'initiative législative du peuple valdôtain) est ainsi remplacé :

«Sont électeurs les citoyens qui sont inscrits sur les listes électorales des Communes de la Vallée d'Aoste – dressées aux termes du texte unique des lois portant dispositions en matière d'électorat actif, ainsi que de tenue et de révision des listes électorales, approuvé par le décret du président de la République n° 223 du 20 mars 1967 modifié – et qui ont dix-huit ans accomplis au plus tard le jour du vote.».

Art. 2
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 8 mars 2000 .

Le président,
Dino VIÉRIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 70

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 411 du 21.02.2000) ;
- présenté au Conseil régional en date du 21.02.2000 ;
- soumis à la 1^{ère} Commission permanente du Conseil en date du 21.02.2000 ;
- examiné par la 1^{ère} Commission permanente du Conseil – avis en date du 22.02.2000 ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 23.02.2000, délibération n° 1167/XI ;
- transmise au Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 23.02.2000;
- visé par le Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 06.03.2000.

Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, lettera «g» della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
8 MARZO 2000, N. 7.

Nota all'articolo 1:

⁽¹⁾ Il secondo comma dell'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 16 prevedeva quanto segue :
«L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la scelta dei luoghi di riunione e la durata della campagna elettorale sono disciplinati dalle medesime disposizioni concernenti l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.».

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 25 della Legge 11 marzo 1953, n. 87.

N. 99 Reg. ordinanze 2000.

Ordinanza emessa il 14 dicembre 1999 dal T.A.R. per la Valle d'Aosta sul ricorso proposto da s.r.l. CARNIELLO Ruggero e C. c/ Regione Autonoma Valle d'Aosta.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA VALLE D'AOSTA

composto dai Signori:

DELLA VALLE PAUCIULLO Giuseppina	– Presidente
AROSIO Mario	– Consigliere
FARINA Vincenzo	– Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 87/99 proposto dalla società CARNIELLO RUGGERO & C. S.R.L. con sede a SACILE (PN), in persona del legale rappresentate, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno BAREL e Daniele PARINI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in AOSTA, via Festaz n. 79;

contro

la REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti. Gianfranco GARANCINI ed Antonella BANFI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudio MAIONE, in AOSTA, via Croce di Città n. 44;

per l'annullamento

del bando di gara mediante pubblico incanto, indetta dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del convitto «F. Chabod», da destinare a municipio, scuola elementare e materna e centro visitatori del parco nazionale del Gran Paradiso, nella parte in cui prescrive, per la partecipazione alla gara, la iscrizione all'albo regionale di preselezione, istituito con delibera giunta 8 settembre 1997 n. 3127 per un importo di L. 3.600.000.000, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della intimata Regione autonoma Valle d'Aosta;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 17.11.1999, relatore il Consigliere Dott. V. FARINA, l'avv. V. PELLEGRINI su delega e per conto dell'avv. B. BAREL per la società ricorrente e l'avv. G. GARANCINI per l'amministrazione regionale resistente.

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso giurisdizionale notificato il 05.07.1999, la società CARNIELLO RUGGERO & C., s.r.l., in persona del legale rappresentante, ha impugnato, chiedendone l'annullamento: 1) il bando di gara mediante pubblico incanto, indetta dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del convitto «F.Chabod» da destinare a municipio, scuola elementare e materna e centro visitatori del parco nazionale del Gran Paradiso, nella parte in cui ha richiesto, tra i requisiti tecnici di partecipazione alla gara, la iscrizione all'albo regionale di preselezione (A.R.P.), ai sensi del comma 9 dell'art. 23 della legge regionale n. 12/96; per la specializzazione G 1, per un importo minimo di L. 3.600.000.000 per le imprese partecipanti sia singolarmente che nelle forme associative previste dalla normativa vigente;

2) ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.

La ricorrente, dopo aver premesso di essere iscritta all'Albo nazionale costruttori per importi ragguardevoli (in particolare, per L. 6.000.000.000 nella categoria G 1, relativa alla costruzione di edifici civili ed industriali, ossia nella categoria indicata nel bando di gara di cui si discute), ricorda di non avere, illegittimamente, ottenuto la iscrizione all'albo regionale di preselezione (A.R.P.), istituito con l'art. 23 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, per gli importi richiesti, ma di avere ottenuto la iscrizione per importi di gran lunga inferiori (L. 360.000.000 per tutte le categorie richieste): di qui un primo ricorso proposto avanti questo Tribunale (rubricato al n. 80/99), del quale la ricorrente chiede la riunione al presente ricorso.

La suddetta iscrizione all'albo di preselezione ha, quindi, precluso alla società ricorrente la partecipazione alla gara in questione, per la cui ammissione il bando richiedeva la iscrizione all'A.R.P., nella specializzazione G 1 (di cui si è già detto) per un importo minimo di L. 3.600.000.000.

Ciò premesso, a sostegno del ricorso, la società istante ha dedotto i seguenti motivi:

1. *Violazione di legge: interpretazione pro legitimitate della legge regionale n. 16/1996 (recte: n. 12/1996).*

La ricorrente sostiene che la legge regionale n. 12 del 1996, istitutiva dell'albo di preselezione regionale va interpretata (contrariamente, non si sottrarrebbe alla censura di incostituzionalità e di incompatibilità con la normativa comunitaria), nel senso che la iscrizione all'albo stesso ha un valore suppletivo rispetto alla iscrizione all'Albo nazionale costruttori: quest'ultima iscrizione (o altre equipollenti in sede di Comunità europea) sarebbe, quindi, sufficiente per partecipare agli appalti pubblici indetti dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, mentre l'iscrizione all'Albo regionale di preselezione avrebbe lo scopo e l'effetto di agevolare la partecipazione delle imprese locali agli appalti di opere pubbliche, quand'anche si tratti di imprese prive di idonea iscrizione all'Albo nazionale costruttori.

2. *Illegittimità derivata degli atti impugnati, attesa la incostituzionalità e la incompatibilità comunitaria dell'art. 23 della L.R. n. 12/1996.*

In relazione ai quest'ultimo aspetto, la deducente ha denunciato i seguenti vizi:

2.1 *Illegittimità comunitaria. Contrasto fra art. 23 L.R. n. 16/1996 (recte: 12/1996) e principi comunitari di cui agli articoli 7 e 59 del Trattato C.E.: divieto di discriminazione basato sulla nazionalità e principio di libera prestazione dei servizi. Disapplicazione.*

La ricorrente, dopo aver ricordato che la normativa locale (nazionale o regionale) va disapplicata se contrastante con disposizioni della Comunità europea direttamente applicabili nell'ordinamento interno degli Stati membri, assume la illegittimità dell'art. 23 della L.R. n. 12/1996, in quanto collidente con gli artt. 7 (recante il divieto di discriminazione basato sulla nazionalità) e 59 (libera circolazione dei servizi) del Trattato istitutivo della Comunità europea: disposizioni direttamente applicabili nell'ordinamento interno degli Stati stessi.

2.2 *Illegittimità costituzionale dell'art. 23, commi 1 e 9, L.R. n. 12/1996 in relazione agli artt. 3, 41, 97, 120 della Costituzione. Conseguente illegittimità degli atti impugnati.*

La dedotta illegittimità costituzionale viene fatta discendere dall'art. 23 della L.R. n. 12/1996 e dalla normativa di attuazione, che introducono una ingiustificata discriminazione tra imprese che operano sul mercato nazionale, penalizzando le imprese non iscritte all'albo regionale ma solo all'Albo nazionale costruttori, nonché le imprese che non possiedono il requisito richiesto dall'art. 23 per l'iscrizione all'A.R.P., e, cioè, una adeguata ed efficiente organizzazione aziendale sul territorio regionale.

Di qui i profili di incostituzionalità rubricati, posto che, precisa la deducente, l'impianto normativo dell'A.R.P. impinge negativamente sui principi di uguaglianza (art. 3), di libertà di iniziativa economica (art. 41), di libertà di esercizio di professione, impiego o lavoro (art. 120), di buona amministrazione (art. 97).

Conclusivamente, la ricorrente chiede che l'art. 23 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo, previo rinvio della questione alla Corte Costituzionale, con il conseguente annullamento di tutti gli atti consequenziali, e, in particolare, del bando impugnato con il presente ricorso, che ne fa diretta applicazione.

Si è costituita in giudizio la intimata Regione autonoma Valle d'Aosta, deducendo la irricevibilità, la inammissibilità e la infondatezza nel merito del ricorso.

DIRITTO

1. Oggetto dell'attuale controversia sono: a) il bando di gara mediante pubblico incanto relativa ai lavori di ristrutturazione del convitto «F. Chabod» da destinare a municipio, scuola elementare e materna e centro visitatori del parco nazionale del Gran Paradiso, nella parte in cui aveva stabilito, per la partecipazione alla gara, la necessaria iscrizione all'albo regionale di preselezione (A.R.P.); b) ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.

2. Con sentenza parziale n. 23/2000 in data 21.01.2000, il Tribunale ha deciso alcune questioni pregiudiziali e di merito; ha, inoltre, ravvisato, la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di costituzionalità sollevata dalla società ricorrente, disponendo, quindi, che sulla medesima questione si pronuncino la Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 34 della Costituzione e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

3. Ciò posto, il Collegio osserva che la questione de qua è così rubricata:

Illegittimità costituzionale dell'art. 23, commi 1 e 9, L.R. n. 12/1996 in relazione agli artt. 3, 41, 97, 120 della Costituzione. Conseguente illegittimità degli atti impugnati.

È d'uopo prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.

Lo Statuto speciale della Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, stabilisce che la Regione autonoma Valle d'Aosta ha competenza legislativa primaria, tra l'altro, in materia di: «strade e lavori pubblici di interesse regionale» (art. 2, comma 1, lett. f) dello Statuto).

La competenza legislativa primaria, occorre osservare, va esercitata «In armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» (art. 2, comma 1 dello Statuto).

Con legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, la Regione autonoma Valle d'Aosta ha dettato norme in materia di lavori pubblici di interesse regionale.

L'art. 23 di questa legge ha previsto un «sistema di qualificazione» degli appalti di lavori pubblici inferiori alla c.d. soglia comunitaria e degli appalti rientranti negli ex settori esclusi, «fondato, su un albo di preselezione di carattere regionale dotato di efficacia triennale con riferimento alla presenza di un'adeguata ed efficiente organizzazione aziendale sul territorio regionale» (comma 1).

Più specificatamente, per quello che qui interessa, l'art. 23 ha stabilito che:

«Per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale aventi importo inferiore ai limiti fissati con apposita deliberazione dalla Giunta regionale in coincidenza dell'aggiornamento dell'unità di cambio fissata dal Ministero del tesoro e pubblicata dalla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, la Regione promuove un sistema di qualificazione fondato su un albo di preselezione di carattere regionale dotato di efficacia triennale con riferimento alla presenza di un'adeguata ed efficiente organizzazione aziendale sul territorio regionale, fatti salvi gli aggiornamenti periodici disposti dal comma 7, sentita la consulta di cui al comma 3.....» (comma 1).

«La Giunta regionale, nel rispetto delle norme comunitarie, desumibili dalla dir. 93/37/CEE, stabilisce, con apposita deliberazione, i livelli in cui è articolato il sistema di qualificazione di cui al comma 1 tenendo in considerazione i criteri elaborati ed aggiornati dalla consulta appositamente nominata con decreto del Presidente della Giunta.....» (comma 3).

«In relazione ai criteri di cui al comma 3 e, comunque, anche in loro assenza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, istituisce l'albo regionale di preselezione per la qualificazione dei candidati all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di cui ai commi 1 e 2. L'albo è diviso per tipologie di appalti per la cui realizzazione vale la qualificazione ed è vincolante per tutte le amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori o realizzatori. Tale albo è organizzato presso la struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, che provvede altresì all'aggiornamento sulla base dei criteri predisposti dalla consulta di cui al comma 3. L'ammissione all'albo, in ogni caso, deve rispettare i principi della trasparenza e della non discriminazione, anche in relazione agli imprescindibili obblighi internazionali derivanti dall'appartenza all'Unione europea» (comma 4).

«Nel corso del periodo triennale di efficacia del sistema di qualificazione, le imprese inserite possono essere cancellate dall'albo di cui al comma 4 soltanto in relazione alla perdita di uno dei requisiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3.....» (comma 5).

«Entro i sei mesi precedenti alla data di decorso del periodo triennale di efficacia del sistema di qualificazione, la Giunta regionale approva un avviso per gli appalti di lavori pubblici di cui al comma 1. Tale avviso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Tale avviso deve indicare lo scopo del sistema di qualificazione e le modalità di accesso in relazione alle specifiche tipologie di appalto in cui è articolato l'albo regionale ed alle rispettive prescrizioni dettate dai criteri di cui al comma 3» (comma 6).

«L'aggiornamento semestrale dell'albo avviene con le modalità specificate negli avvisi di cui al comma 6.....» (comma 7).

«Sulla base delle procedure di cui ai commi 6 e 7, l'iscrizione all'albo è disposta con deliberazione della Giunta regionale, conformemente al contenuto dei criteri di cui al comma 31 nonché agli avvisi di cui al comma 6» (comma 8).

«L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per la partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti di lavori pubblici di cui al comma 1.....» (comma 9).

«I criteri di cui al comma 3 prevedono le modalità di controllo del possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione all'Albo, in relazione ai principi desumibili dalla normativa comunitaria, nonché alla vigente disciplina nazionale antimafia ed in materia di prevenzione. Gli stessi criteri disciplinano altresì l'ammissione alle pubbliche gare delle imprese riunite in associazione temporanea o in consorzi, nonché per gli altri soggetti, attualmente previsti dall'art. 10 e dalla L. 109/1994» (comma 10).

Le disposizioni sospettate di incostituzionalità riguardano, dunque, la previsione dell'albo (comma 1) e la partecipazione alle gare d'appalto riservate alle imprese iscritte all'albo (comma 9).

In realtà, dal contenuto sostanziale del mezzo in esame, si evince che la questione di costituzionalità involge l'intero art. 23; e non potrebbe essere altrimenti, atteso l'inscindibile nesso che lega le varie proposizioni dell'art. 23.

Ciò precisato, va aggiunto che, in attuazione dell'art. 23 della L.R. 12/1996, con deliberazione di Giunta regionale 26.05.1997, n. 1840, recante: «Approvazione dei livelli dell'Albo di preselezione delle imprese, sulla base dei criteri proposti dalla Consulta, ai sensi del comma 3 dell'art. 23 della L.R. 20 giugno 1996, n. 12 e fissazione del limite di efficacia dell'Albo ai sensi del comma 1», è stata approvata l'articolazione su tre livelli, concomitanti a tre successive fasi temporali di efficacia, del sistema di qualificazione sul quale si fonda l'albo regionale di preselezione delle imprese; è stato, deciso, poi, di approvare i criteri e le modalità di accesso all'albo; di fissare, in relazione alle categorie, previste dall'albo nazionale costruttori (A.N.C.), i limiti degli importi degli appalti di lavori pubblici di interesse regionale ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 23 della L.R. 12/1996, nella misura, per la categoria 2 A.N.C., di lire 3.600.000.000 (inferiore alla cosiddetta «soglia comunitaria»), e, per tutte le altre categorie A.N.C., di lire 1.800.000.000 (del pari inferiore alla «soglia comunitaria»).

Con deliberazione della Giunta regionale 08.09.1997, n. 3127, la Regione deliberava di approvare ulteriori criteri, stabiliti sempre su proposta della Consulta, in ordine alla costituzione dell'albo; alla deliberazione erano allegati i modelli prestampati, corredati da adeguate norme di compilazione, da completare da parte delle imprese aspiranti all'iscrizione nell'albo, sia in ordine alla richiesta stessa sia in ordine alla attestazione della titolarità dei requisiti previsti dalla normativa legislativa e sub legislativa.

La Giunta regionale, con deliberazione 15.12.1997, n. 4620, approvava un elenco iniziale di imprese da iscrivere ed un elenco di imprese non ammesse all'iscrizione all'albo per la qualificazione dei candidati all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 23 della L.R. 12/1996.

Con deliberazione 20.04.1998, n. 1345, la Giunta regionale approvava i nuovi criteri e le modalità di accesso all'albo, nonché procedeva al primo aggiornamento periodico del medesimo, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della L.R. 12/1996 e con le modalità previste al comma 6 dello stesso articolo. In particolare venivano indicati i requisiti necessari ed indispensabili al fine di comprovare adeguatamente, da parte delle imprese richiedenti l'ammissione all'A.R.P., il soddisfacimento del possesso della presenza di organizzazione aziendale sul territorio.

In data 4 maggio 1998, con deliberazione n. 1494, la Giunta regionale procedeva all'approvazione della modulistica necessaria per la presentazione della domanda di iscrizione all'albo, nonché dell'avviso per gli appalti di lavori pubblici, di cui al comma 6 del citato art. 23, da pubblicarsi sul B.U.R. e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Giunta regionale, con deliberazione 23.11.1998, n. 4250, approvava, poi, le disposizioni finalizzate al secondo aggiornamento periodico dell'A.R.P. per la qualificazione dei candidati all'aggiudicazione degli appalti pubblici di interesse regionale.

4. Alla luce dell'impianto normativo sopra delineato, l'art. 23 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 non si sottrae alle censure di incostituzionalità dedotte dalla società ricorrente.

La questione di costituzionalità, va subito sottolineato, si appalesa non solo non manifestamente infondata, come si è testé detto, ma anche rilevante, posto che la eventuale caducazione da parte della Corte Costituzionale dell'art. 23 determinerebbe la illegittimità derivata dell'atto impugnato.

Sotto il primo, assorbente profilo, quello relativo alla non conformità all'art. 3 della Costituzione della norma regionale, il Collegio esprime il convincimento che il principio costituzionale di eguaglianza non consente che possano sussistere disparità di trattamento motivate dalla mera localizzazione territoriale dei soggetti interessati; tanto più che, come si dirà di qui a poco, non sono ravvisabili specifiche *peculiari* ragioni tali da richiedere la adozione di discipline differenziate.

Infatti, la previsione di una «adeguata ed efficiente organizzazione aziendale sul territorio regionale» ai fini dell'iscrizione all'albo di preselezione di carattere regionale, configura, nella sostanza, un trattamento differenziato *ratione loci*, che va censurato per la decisiva considerazione che esso determina una palese ed ingiusta discriminazione tra imprese operanti nel territorio nazionale.

Benché, infatti, la materia dei lavori pubblici di interesse regionale rientri, come si è visto, nella competenza primaria della Regione Valle d'Aosta, la possibilità di dettare una normativa di favore per le imprese ubicate nella Regione, o che comunque possiedano colà la organizzazione dei mezzi indicata dall'art. 23, anche con effetti esterni a detto territorio, incontra in ogni caso il limite costituito dai principi della Costituzione e dalle norme fondamentali dello Stato, tra cui va compreso anche il principio della parità di trattamento di situazioni identiche (cfr. TAR Sardegna, 28.04.1990, n. 257 cit.).

Questi limiti, sotto il versante costituzionale, vanno riguardati anche nell'ottica che sia assicurata su tutto il territorio nazionale una uniformità di disciplina e di trattamento nei confronti delle imprese, di guisa che sia consentito loro lo svolgimento di libertà di iniziativa economica in condizioni di formale eguaglianza.

Diversamente opinando, se, cioè, si consentisse a soggetti pubblici (Stato, Regioni, Province, ecc.) di introdurre, con motivazioni più o meno plausibili, delle normative discriminatorie di favore nei riguardi di soggetti privati, (attraverso l'istituzione di albi registri, elenchi e quant'altro, predisposti in base al criterio della localizzazione territoriale, della residenza et similia), si verrebbe a vulnerare i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, e, segnatamente, come fondatamente rilevato dalla società deducente, quelli sanciti dagli artt. 3, 41, 97 e 120 della Costituzione.

Pertanto, al di là di talune stereotipe dichiarazioni di principio che si rinvergono nell'art. 23, volte a proclamare la conformità della norma ai principi dell'ordinamento giuridico nazionale e comunitario («nel rispetto delle norme comunitarie», comma 3; «L'ammissione all'albo..... deve rispettare i principi di trasparenza e della non discriminazione, anche in relazione agli imprescindibili obblighi internazionali derivanti dall'appartenenza all'Unione europea»: comma 4; «... in relazione ai principi desumibili dalla normativa comunitaria.....»: comma 10), al di là di talune dichiarazioni, si diceva, la previsione (e la disciplina) dell'albo collide flagrantemente con i principi enucleati dalle citate disposizioni costituzionali, e, in particolare, con gli artt 3 e 120, per avere creato una ingiusta, manifesta e marcata discriminazione tra imprese operanti nel territorio nazionale, e pregiudicando, altresì, il diritto di esercitare una attività lavorativa in qualunque parte dello stesso territorio.

Questa palese disparità di trattamento tra imprese fa sì che quelle sprovviste del requisito di cui all'art. 23, comma 1, ossia di una adeguata ed efficiente organizzazione aziendale sul territorio regionale, ancorché, in ipotesi, iscritte all'Albo nazionale dei costruttori per importi ragguardevoli (come è il caso della società ricorrente) e dotati di solidi requisiti di ordine tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, si vedano precluso, di fatto, l'accesso agli appalti di interesse regionale valdostani.

La disparità in parola balza evidente, e, anzi, è stata viepiù rimarcata, dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui si è sopra detto, asseritamente attuative dell'art. 23, (vedasi, in particolare, le deliberazioni 26.05.1997, n.1840, 20.04.1998, n. 1345 e 23.11.1998, n. 4250) le quali regolamentano in modo assai rigoroso le modalità di iscrizione all'albo; stabilendo che, in alternativa al possesso del ripetuto requisito della organizzazione aziendale nella Regione, le imprese aspiranti ad appalti regionali debbano possedere dei requisiti (iscrizione dei dipendenti della impresa presso Enti assicurativi della regione in misura superiore al 50%; fissazione della sede dell'impresa in Regione da almeno tre anni; avvenuta esecuzione di lavori in Regione nel triennio antecedente per una durata temporale del 50% del periodo considerato e fissazione di una sede secondaria in Regione ecc.), tali da impedire, o, comunque, da rendere oltremodo difficile (e discriminatoria, ovviamente) la partecipazione agli appalti di imprese non valdostane, o comunque non radicate nella Regione.

Le ultime considerazioni svolte evidenziano, anche, la irragionevolezza della scelta operata dal legislatore regionale con l'art. 23, eppertanto, un ulteriore motivo di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3.

Ed invero, sotto un primo aspetto, non appare razionale una disciplina che indichi in modo del tutto generico i criteri di ammissione all'albo, domandando sostanzialmente agli atti sub legislativi la *concreta* determinazione di questi criteri, con palese e surrettizia sostituzione della Giunta regionale al legislatore regionale.

Sotto un secondo profilo è la stessa previsione dell'albo che si appalesa priva di adeguata giustificazione, anche perché, come dedotto dalla ricorrente, appare quanto meno singolare, per non dire illogico, che (per fare l'esempio della deducente) l'impianto normativo dell'art. 23, come integrato (in modo sostanziale) dai ripetuti atti sub legislativi, consenta alla medesima ricorrente di assumere appalti di importo inferiore a 360 milioni e quelli di importo superiore alla c.d. soglia comunitaria (3.600 o 1.800 milioni a seconda delle categorie), ma non quelli della fascia intermedia.

Nessuna razionale giustificazione conforta questo estemporaneo criterio di partecipazione agli appalti della Regione Valle d'Aosta.

Quanto alla causa giustificatrice della creazione dell'albo, la difesa regionale la riconduce alla «particolarità» della Valle d'Aosta dal punto di vista morfologico ed orografico, che esigerebbe una organizzazione aziendale locale e degli speciali requisiti di natura tecnico-operativa da parte delle imprese.

C'è da chiedersi, però, (tralasciando la circostanza che questa giustificazione non risulta dall'art. 23, ma, semmai, a tutto concedere, affiora dai provvedimenti attuativi), se questa postuma giustificazione (cioè una certa «particolarità» regionale) non possa valere per tutte le realtà regionali, sia pure con motivazioni (se del caso) in parte diverse. È da escludersi, pertanto, la ricorrenza di «peculiari» esigenze locali che supportino la istituzione dell'albo.

Trattasi, in effetti, di esigenze normali, comuni a tutti i soggetti di cui si è detto.

Ciò posto, va subito osservato che, quand'anche si ritenesse ammissibile, nella Regione Valle d'Aosta la istituzione di un albo, non può assolutamente consentirsi che le concrete modalità istitutive ed attuative del medesimo vengano di fatto a precludere o a rendere estremamente gravoso, costoso e disagiata l'accesso ai lavori pubblici valdostani per le imprese non localizzate nella Regione Valle d'Aosta (e, in ipotesi, provviste, oltre che della iscrizione all'A.N.C., anche di referenze tecnico-organizzative ed economico-finanziarie di tutto rispetto).

A questo proposito va ricordato che, in materia di istituzione di albi (e registri) regionali, la Corte Costituzionale (cfr. le sentenze n. 307 del 24 luglio 1996, n. 168 del 7-15 maggio 1987 e n. 155 del 6-23 maggio 1985) è ben ferma nel richiedere la concomitante presenza di due requisiti indefettibili, e, cioè: che l'eventuale disciplina regionale differenziata assicuri in ogni caso la *parità* di tutti i cittadini in materia di lavoro e di iniziativa economica, e che detta disciplina possa giustificarsi solo se necessariamente e razionalmente corredata a *peculiari* esigenze locali (cfr., anche, le sentenze nn. 13 del 1961 e 6 del 1956 richiamate nella sentenza n.168 del 1987).

I suddetti limiti, occorre puntualizzare, vincolano tanto le Regioni ordinarie che gli enti (Regioni o Province) ad autonomia differenziata (cfr. la ripetuta sentenza n. 168 del 1987 e la sentenza n. 12 del 1963), a nulla rilevando che in determinate materie, come in quella dei lavori pubblici di interesse regionale (per riferirsi alla fattispecie di cui alla presente controversia), i soggetti pubblici suindicati siano dotati di competenza legislativa primaria (come la Valle d'Aosta).

I limiti in parola discendono dagli artt. 3, primo comma e 120, terzo comma della Carta costituzionale.

Ora, come già si è rilevato, entrambi i requisiti in parola (parità di trattamento e peculiarità delle esigenze locali) difettano nel caso in esame: la mancanza del primo è di assoluta evidenza; la mancanza del secondo non è di altrettanto immediata percezione.

Se si considera, però, come si è detto, che la esigenza indicata dalla difesa regionale (e non emergente dall'art. 23), ossia quella di far sì che la Regione possa avvalersi di imprese aventi una adeguata ed efficiente organizzazione aziendale sul territorio regionale, in considerazione della «particolarità» della Valle d'Aosta, non è «peculiare» di quest'ultima, ma, è comune, sostanzialmente, a tutti i soggetti pubblici suindicati, sia pure (in ipotesi) con motivazioni diverse o parzialmente diverse (ma anche identiche), è chiara tutta la inconsistenza e la pretestuosità della tesi difensiva regionale.

Trattasi, in definitiva, di una esigenza ordinaria preordinata al soddisfacimento di finalità di pubblico interesse, che, ripetesì, non è peculiare di questo o di quel soggetto pubblico.

5. Come si è sopra accennato, l'art. 23 si appalesa violativo non solo degli artt. 3 e 120 sotto i profili dianzi considerati, ma anche di altre norme costituzionali.

L'albo regionale di preselezione, per le ragioni di cui si è detto, confligge innanzitutto con l'art. 41 sulla libertà di iniziativa economica privata, posto che frappone importanti, se non addirittura decisivi ostacoli all'esercizio della libera attività imprenditoriale.

6. Lo speciale (e singolare) meccanismo prefigurato dall'art. 23 (con il corredo delle disposizioni attuative, ma, come si è visto sopra, sostanzialmente integrative della medesima norma) collide, poi, con l'art. 97, impingendo sul principio di buona amministrazione, considerato che, di fatto, impedisce la più ampia partecipazione agli appalti pubblici, e, quindi, la scelta delle ditte migliori.

7. Quanto al cenno fatto dalla difesa regionale dell'art. 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 concernente il divieto, per l'affidamento di lavori pubblici, di utilizzare gli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'art. 2 della stessa legge, e, cioè da soggetti diversi dalle Regioni e Province autonome, (cfr. sul punto, Corte cost. sentenza 07.11.1995, n. 482), il Collegio osserva che la possibilità di istituire albi speciali o di fiducia da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, non sottrae i concreti provvedimenti istitutivi al giudizio di legittimità costituzionale o ordinario, come pacificamente e costantemente stabilito dalla stessa Corte costituzionale (cfr. le sentenze più sopra richiamate).

Ciò a prescindere dalla considerazione che le disposizioni della legge n. 109 del 1994 (e quindi anche l'art. 8, comma 8) «costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle Regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato» (così l'art. 1, comma 2 L. cit.).

8. In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni, il Collegio ribadisce l'avviso che la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla società ricorrente, oltre a non essere manifestamente infondata, sia rilevante per la decisione nel merito del giudizio in esame. Infatti, la causa de qua non può essere definita indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità, attesa l'influenza decisiva che il giudizio di costituzionalità esercita su quello dal quale proviene la questione (cfr. Corte Cost., 18.04.1996, n. 117).

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Valle d'Aosta, visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

ritenuta la rilevanza ai fini della decisione della controversia e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, in relazione agli articoli 3, 41, 97 e 120 della Costituzione;

sospende il giudizio sul ricorso meglio specificato in epigrafe;

ordina alla Segreteria di questo Tribunale di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale perché si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale sopra illustrata;

ordina, altresì, alla Segreteria di questo Tribunale di curare la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, nonché di provvedere alla comunicazione della stessa al Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Così deciso in Aosta, nella Camera di consiglio del 17.11.1999 e del 14.12.1999.

Presidente
DELLA VALLE PAUCIULLO

Consigliere estensore
FARINA